



Direttive tecniche

concernenti

le annotazioni, gli annunci e i controlli del traffico di animali ai mercati di bestiame¹, alle vendite all'asta, alle fiere di bestiame e a manifestazioni analoghe con animali a unghia fessa

del 23 giugno 2008, modificate il 18 novembre 2019

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), in virtù dell'articolo 29 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), emana le seguenti direttive:

I Annotazioni, annunci e controlli del traffico di animali

1. Gli animali a unghia fessa devono essere contrassegnati secondo l'art. 10 OFE e le direttive tecniche concernenti l'identificazione degli animali ad unghia fessa.
2. Gli animali presentati devono essere accompagnati da un certificato di accompagnamento compilato per intero; ne sono esclusi gli animali che sono presentati a mostre locali di bestiame senza commercio (mostre locali per la valutazione degli animali registrati nel libro genealogico da parte dei consorzi di allevamento locali) (art. 30 cpv. 1 OFE). Per i controlli dei certificati di accompagnamento al momento del trasferimento, l'organizzatore del mercato di bestiame¹ designa una persona responsabile e la annuncia all'ufficio veterinario secondo l'articolo 29 capoverso 1 OFE.
3. Se gli animali lasciano il mercato di bestiame lo stesso giorno in cui sono arrivati, per il nuovo spostamento degli animali si può utilizzare il certificato di accompagnamento dell'azienda di provenienza. Al punto 3 «Luogo di destinazione, scopo del trasferimento», il responsabile del mercato di bestiame deve però apporre sul certificato di accompagnamento il timbro del mercato di bestiame:

Form for animal movement certificate. The form includes fields for sex and castration status (v = weiblich, k = kastriert), type of trade (Zwischenhandel / Markt), and a checkbox for 'Markt, Auktion'. A red stamp is placed over the form, reading 'Mercato di bestiame da macello NPA Località'. The stamp is tilted and partially overlaps the form's text.

¹ Nel presente documento, per «mercati di bestiame» s'intendono anche le vendite all'asta, le fiere di bestiame e manifestazioni analoghe con animali a unghia fessa.

4. E il mercato di bestiame dura più di un giorno, per gli animali che ritornano nell'azienda di provenienza si può utilizzare il certificato di accompagnamento iniziale, provvisto del timbro del mercato di bestiame di cui al punto 3 «Luogo di destinazione, scopo del trasferimento», a condizione che:
 - a) durante la permanenza al mercato di bestiame non vi siano stati cambiamenti di detentore;
 - b) durante la permanenza non sia cambiato lo stato sanitario nel mercato di bestiame;
 - c) durante la permanenza al mercato di bestiame gli animali non si siano ammalati e non siano stati somministrati loro medicinali il cui termine d'attesa non è ancora scaduto.

Nel caso in cui una di queste condizioni non sia soddisfatta, il responsabile del mercato di bestiame deve rilasciare un nuovo certificato di accompagnamento. Per gli animali che non ritornano nell'azienda di provenienza, il responsabile del mercato di bestiame deve rilasciare un nuovo certificato di accompagnamento, nel caso in cui il mercato di bestiame duri più di un giorno.

5. Ogni aumento e diminuzione di animali delle specie bovina, ovina e caprina condotti a un mercato di bestiame deve essere annunciato dal responsabile del mercato entro tre giorni lavorativi al gestore della banca dati sul traffico di animali. Il detentore di animali che porta un animale al mercato di bestiame annuncia una diminuzione. Il responsabile del mercato annuncia un aumento in caso di animale in arrivo e una diminuzione in caso di animale in partenza. Il detentore di animali successivo annuncia a sua volta un aumento o una macellazione. Gli animali delle specie bovina, ovina e caprina che sono presentati a mostre locali di bestiame senza commercio (mostre locali per la valutazione degli animali registrati nel libro genealogico da parte dei c di allevamento locali) (art. 30 cpv. 1 OFE) non devono essere annunciati al gestore.
6. Per ciascuna specie d'animali ad unghia fessa, i gestori dei mercati di bestiame devono tenere un registro degli animali separato. Come registro degli animali sono sufficienti i documenti di accompagnamento disponibili e debitamente compilati o le rispettive copie.
7. I registri devono essere costantemente aggiornati e conservati per tre anni dopo l'ultima registrazione.
8. Su loro richiesta, gli organi d'esecuzione della legislazione in materia di epizootie, di agricoltura, di protezione degli animali e di derrate alimentari devono poter consultare i registri in qualsiasi momento.

II Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Ufficio federale per la sicurezza
alimentare e veterinaria